

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPITELLA, SCOPPOLA, ACCILI, BOGGIO,
CONDORELLI e DEL NOCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1987

Iniziative volte alla migliore tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale italiano

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha previsto ingenti finanziamenti, a valere sia per l'anno 1986 che per l'anno 1987, per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali.

L'iniziativa ottenne il plauso dell'opinione pubblica più attenta e l'approvazione della larghissima maggioranza del Parlamento.

Insieme con gli stanziamenti previsti dal FIO (Fondo investimenti e occupazione) e con l'aumento del fondo globale destinato agli interventi del Ministero per i beni culturali, l'articolo 15 sta a dimostrare un rinnovato interesse delle forze politiche, del Parlamento e del Governo per questo importantissimo settore della vita nazionale.

L'esperimento che si è tentato va indubbiamente considerato innovativo, così come la fantasiosa definizione di « giacimenti culturali », largamente invalsa nell'uso, sta a dimostrare.

Essa tendeva a conciliare due esigenze: quella di utilizzare le moderne tecniche di informatizzazione per un grande sforzo di valorizzazione, attraverso la schedatura e la

descrizione del nostro patrimonio culturale così diffuso nel territorio; e quella di dare lavoro, nello stesso tempo preparando e specializzando, a un certo numero di giovani sotto i 29 anni in cerca di prima occupazione.

Dopo l'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, in fase di applicazione dell'articolo 15, i limiti dell'intera operazione sono venuti allo scoperto suscitando non poche critiche da parte di una opinione pubblica fortunatamente sempre più attenta nei confronti di questo argomento.

Lo stesso decreto ministeriale del 27 marzo 1986, emanato per applicare la norma contenuta nel suddetto articolo 15, altro non ha potuto fare se non risentire della genericità della indicazione di legge, offrendo a sua volta il fianco a rilievi e osservazioni.

Non è male ricordare almeno alcuni di questi rilievi. Si è fatto notare in primo luogo che una così ingente dotazione di risorse veniva di fatto sottratta al diretto con-

trollo degli organi ministeriali competenti, lasciati per anni ad affannarsi con il problema dell'assoluta inadeguatezza dei mezzi a disposizione a fronte di bisogni crescenti.

Tale scelta appariva ancor più sbagliata se si teneva conto che fortunatamente il settore della pubblica amministrazione che si occupa, per dovere istituzionale, dei beni culturali, è di altissimo livello, uno dei settori, per l'appunto, più qualificato, il meno meritevole di essere mortificato da una possibile sottrazione di ruolo.

Oltre a ciò, si faceva notare come l'accento posto sulla schedatura del patrimonio artistico nazionale, se ben si sposava con l'opportunità di utilizzare i moderni strumenti informatici per una rilevazione sistematica dei beni esistenti e del loro livello di conservazione, troppo in ombra lasciava la necessità, da tutti sentita, di accompagnare la rilevazione e la descrizione con quelle operazioni di ripristino, di restauro, di manutenzione che sono drammaticamente inadeguate rispetto ai bisogni.

Un altro aspetto è stato posto in luce. I soggetti proponenti dei progetti da finanziare potevano essere non solo gli enti pubblici o comunque organi dello Stato, ma aziende, enti, società di informatica, del tutto privati, e spesso senza particolare esperienza nel settore e senza alcuna disponibilità di beni sui quali operare.

L'amministrazione dello Stato, pertanto, da un lato veniva di fatto espropriata, per la genericità della norma, per la ristrettezza dei tempi previsti, per la funzione prevalente di controllo a posteriori su progetti già redatti, di una necessaria capacità di programmazione degli interventi, dall'altro veniva oberata di responsabilità nel far fronte a un'operazione dispersa in decine di progetti, realizzati da soggetti che vanno invece sottoposti ad attento controllo.

Ora è bene ricordare che più i fondi a disposizione sono inadeguati a fronte delle necessità e più è doveroso procedere secondo rigidi criteri programmatori che individuino le priorità.

Pertanto, pur ribadendo l'apprezzamento per l'iniziativa detta dei « giacimenti culturali » e soprattutto per le finalità che inten-

deva perseguire, appare opportuno correggere le modalità di attuazione.

Ciò si rende non solo opportuno, ma necessario, ora, dopo che il Parlamento ha modificato il comma 4, articolo 5, della proposta di legge finanziaria per il 1987, accantonando a fondo globale lo stanziamento di ulteriori 1.200 miliardi, e deliberando, altresì, un aumento dei fondi inizialmente previsti.

Se non si interviene prontamente con un provvedimento legislativo, si rischia di non poter utilizzare ingenti finanziamenti in un settore che ha bisogno di immediati e qualificati interventi e può rappresentare, se adeguatamente valorizzato, una delle risorse fondamentali per lo sviluppo ulteriore del nostro Paese.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) riservare esclusivamente agli organi istituzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali la definizione di un piano degli interventi;

b) valutare i progetti che verranno presentati con riferimento prioritario alla loro validità tecnico-scientifica e solo successivamente valutarne la rilevanza sull'occupazione;

c) esecuzione dei progetti da attuarsi sotto l'alta vigilanza del Comitato di cui all'articolo 2 e sotto il diretto controllo degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali e degli organi centrali e periferici dello stesso Ministero, individuati con decreto ministeriale.

In particolare, va sottolineato che il momento qualificante dell'iniziativa che si propone è quello di incentrare le funzioni essenziali del procedimento di valutazione dei progetti diretti a realizzare gli interventi previsti dal piano straordinario negli organi più qualificati dal punto di vista tecnico-scientifico.

A tale fine è prevista la costituzione di un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai dirigenti generali del Ministero, dai presidenti dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e am-

bientali e dai direttori degli istituti centrali, ai quali, come detto in precedenza, spetta un potere di alta vigilanza sui progetti da attuarsi.

Inoltre un esame particolarmente qualificato dei progetti è stato assicurato prevedendo un doppio grado di valutazione degli stessi: in primo luogo da parte del sopracitato Comitato e, in secondo grado, da parte di una Commissione costituita dagli stessi componenti del Comitato, integrata dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in considerazione degli indubbi riflessi occupazionali che la realizzazione dei progetti avrà.

Il procedimento previsto, contenuto dall'articolo 3 della proposta di legge, riproduce in via di massima la procedura prevista dall'articolo 15 della legge finanziaria 1986, con modifiche sostanziali riferite alla eliminazione dell'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento per gli addetti alla realizza-

zione dei progetti, ed alla previsione della possibilità di assumere in settori particolarmente qualificati dal punto di vista professionale, i cui addetti abbiano già svolto attività sui beni culturali e quindi siano già in possesso di una adeguata e specifica capacità professionale.

Della procedura prevista dal predetto articolo 15 della legge finanziaria 1986 è stata eliminata, altresì, la fase di approvazione dei progetti che la precitata legge attribuiva al CIPE, riservandola al Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito quello del lavoro e della previdenza sociale, dati i risvolti occupazionali che gli interventi debbono avere, come espressamente detto all'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria della proposta di legge, utilizzando parzialmente gli stanziamenti iscritti sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un programma triennale di interventi specifici di restauro, conservazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, da attuarsi anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e attraverso la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, e determina la destinazione d'uso dei beni culturali medesimi.

2. Il programma di cui al comma 1 deve concernere le seguenti aree prioritarie di intervento: patrimonio paesaggistico-ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico, librario ed archivistico.

3. Ai fini della attuazione del programma predetto, enti pubblici e soggetti privati presentano i progetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 1, è costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai dirigenti generali del Ministero stesso, dai direttori degli istituti centrali di cui al comma 5 dell'articolo 3 e del Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, e dai presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il Comitato ha il compito di valutare, ai fini della loro ammissibilità, indicando, ove necessario, le modalità di esecuzione e dettando speciali prescrizioni, la idoneità

tecnico-scientifica dei progetti e la loro compatibilità con i programmi e le attività della Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

3. Per la verifica degli aspetti occupazionali, i progetti valutati positivamente ai sensi del comma 2 sono sottoposti anche all'esame di una commissione, composta dai componenti del Comitato integrato da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che individua i progetti che assicurano la maggiore possibilità di occupazione aggiuntiva.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, riservando in ogni caso una quota non inferiore al 50 per cento per gli interventi localizzati nel Mezzogiorno, ed i relativi atti di concessione che debbono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero, nonchè le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, ancorchè abbiano superato il venticinovesimo anno di età, esperti, tecnici o laureati nonchè soggetti appartenenti a particolari figure professionali, che siano necessari alla realizzazione dei progetti e abbiano già svolto attività di intervento sui beni culturali;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);

d) l'utilizzazione delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

e) il tempo di esecuzione;

f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

g) le modalità di controllo della regolare esecuzione degli interventi.

2. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Il bene risultante dall'esecuzione di interventi di catalogazione, inventariazione e schedatura è di proprietà dello Stato; la utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

5. La realizzazione dei progetti specificati all'articolo 1 avviene sotto l'alta vigilanza del Comitato di cui all'articolo 2 e sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e del Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, nonché degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, individuati con apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. A tal fine possono essere dettate prescrizioni vincolanti da parte degli istituti e degli organi che effettuano la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione dei progetti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 miliardi nel triennio 1987-1989, ripartita in lire 300 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989.

2. Una percentuale pari al 5 per cento dei predetti stanziamenti è riservata alle spese necessarie per la vigilanza sulla realizzazione dei progetti limitatamente alle indennità per missioni, per spese generali e per compensi di lavoro reso oltre l'ordinario.

3. A tal fine è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali un apposito fondo denominato « giacimenti culturali » che viene ripartito annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base dei progetti approvati.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.